

CXCVIII.

1ª TORNATA DI MARTEDÌ 21 GIUGNO 1910

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FINOCCHIARO-APRILE.

I N D I C E.

Comunicazioni del Presidente (*sottosegretario di Stato per la guerra*). Pag. 8721

Disegni di legge:

Casse di maternità (<i>Discussione e fine</i>)	8721
ABBIATE	8721-31
CABRINI, <i>relatore</i>	8727-31-32-33
CASALINI	8722-31
MOLINA	8733
RAINERI, <i>ministro</i>	8721-25-31
Sistemazione dei bacini montani (<i>Discussione</i>).	8734
BALDI	8741
BUONVINO	8747
CELLI	8743
ZACCAGNINO	8734

La seduta comincia alle 9.5.

SCALINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio comunica un decreto reale in data 19 giugno 1910, col quale il tenente generale Mirabelli, sottosegretario di Stato per la guerra, è nominato Commissario regio per sostenere davanti alla Camera la discussione dei seguenti disegni di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra; Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari; Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito.

683

Discussione del disegno di legge:
Istituzione di una Cassa di maternità.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di una Cassa di maternità.

Onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, consente che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

RAINERI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Consento.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

SCALINI, *segretario*, legge: (V. Stampato n. 57-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. L'onorevole Abbiate ha facoltà di parlare.

ABBIATE. Mi sono iscritto a parlare per esprimere, più vivamente di quello che sia stato espresso dalla Commissione che ha esaminato questo disegno di legge, un voto. Questo disegno di legge, non v'è bisogno di ripeterlo ai colleghi, è il completamento della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Se una cosa v'è da lamentare è che esso giunga in ritardo, perchè non si può riconoscere equo il divieto del lavoro opposto dallo Stato alle donne operaie, senza che corrispondentemente siano garantiti i mezzi di vita alle donne, cui il lavoro si vieta nel periodo dell'esistenza in cui hanno maggior bisogno di aiuto.

Ma questo disegno di legge riguarda esclusivamente le donne operaie occupate nei lavori che sono contemplati dalla legge del 1907 sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Ora, che questa legge debba essere integratrice di quella è naturale, che l'assicurazione della maternità in via di massima debba essere sollecitata per tutte le